

NORME CHE REGOLANO I CONTI DEPOSITO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

Le seguenti norme costituiscono, unitamente al Foglio Informativo e al Modulo di Adesione, il contratto (il "Contratto") tra il cliente (il "Cliente") e Imprebanca S.p.A. (la "Banca").

La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, ha messo a disposizione del Cliente, sul Sito Internet, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza accessibile dalla home page:

a) il Foglio Informativo, contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi del servizio oggetto del presente Contratto, nonché sulle relative condizioni economiche.

Prima della conclusione del Contratto, la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa del Contratto, composta da:

a) Foglio Informativo, che costituisce il frontespizio del Contratto;

b) Modulo di Adesione;

c) queste condizioni generali, comprensive dei relativi allegati: 1) Informativa rilasciata ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 2) "Informativa sulla vendita a distanza di servizi finanziari, ai sensi del D.Lgs. 206/2005: Codice del Consumo".

Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare.

In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Il Cliente può accedere ai servizi offerti dalla Banca attraverso il Sito Internet come meglio descritto al successivo art. 18, nonché attraverso le altre tecniche di comunicazione a distanza che la Banca renderà disponibili.

L'introduzione di nuove tecniche di comunicazione a distanza o la modifica di quelle esistenti sarà tempestivamente comunicata al Cliente e non costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

ib-online Conto Deposito (il "Conto Deposito") è un servizio di deposito, riservato a persone fisiche residenti in Italia, attraverso il quale imprebanca S.p.A. (di seguito la "Banca") custodisce le somme versate dal Cliente e gli corrisponde gli interessi pattuiti e maturati.

Sulle somme depositate dal Cliente sono riconosciuti gli interessi nella misura del Tasso Giacenza Libera indicata nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.

Qualora il Cliente decida di assoggettare le somme a vincolo potrà godere del Tasso Risparmio Vincolato disciplinato nel successivo art. 17.

"ibonline conto deposito" è riservato esclusivamente alle persone fisiche di maggiore età, non rientranti nella categoria delle Persone Politicamente Esposte (PEP), che abbiano cittadinanza e residenza fiscale esclusivamente italiana.

La valuta di denominazione del Conto Deposito è l'euro.

Le operazioni di pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Deposito.

Art. 3 - Conclusione del Contratto

Ai fini della conclusione del Contratto il Cliente deve:

a) sottoscrivere il Contratto (in forma cartacea o in altra forma ammessa) in segno di accettazione delle presenti condizioni generali e delle condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo, che ne costituisce il frontespizio;

b) inviare alla Banca il Contratto sottoscritto e l'ulteriore documentazione richiesta ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio;

c) disporre il primo versamento sul Conto Deposito a mezzo bonifico a valere sul Conto d'appoggio di cui al successivo art. 16.

Il Contratto si perfeziona nel momento in cui la Banca, verificate le condizioni di cui al comma che precede, comunica al Cliente la propria accettazione e le credenziali di accesso al conto ai sensi del successivo art. 18. Da tale momento il Cliente può operare sul Conto Deposito.

Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferma altresì espressamente la volontà di voler utilizzare i servizi di pagamento resi disponibili dalla Banca anche mediante la rete internet.

La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare la richiesta di apertura del Cliente in considerazione delle proprie procedure interne di valutazione, dandone comunicazione al Cliente.

In caso di mancato perfezionamento del Contratto entro 30 giorni dalla data di avvio della relativa procedura, la richiesta del Cliente e/o il Contratto stesso perderanno ogni efficacia e la Banca provvederà a restituire le somme eventualmente depositate senza corresponsione di interessi.

Art. 4 - Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.

La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è soggetta alla vigilanza e ai controlli della Banca d'Italia, via Nazionale n. 91, 00184 - Roma.

Art. 5 - Esecuzione incarichi conferiti dal Cliente

La Banca è tenuta a eseguire gli incarichi assunti nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

La Banca risponde secondo le regole del mandato dell'esecuzione degli incarichi assunti.

Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.

Art. 6 - Identificazione del Cliente

All'atto della conclusione del Contratto e, ove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.

Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni fornite in precedenza.

Nei propri contatti telematici con la Banca, il Cliente accede a "ibonline conto deposito" tramite i Codici di Accesso indicati al successivo art. 18, ferma restando la facoltà per la Banca di acquisire i dati anagrafici del Cliente. La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.

Il Cliente prende atto che, in sede di esecuzione di operazioni a valere sul Conto Deposito, sarà tenuto a dichiarare di volta in volta se le predette operazioni sono effettuate per conto del Cliente medesimo, ovvero di un diverso soggetto (c.d. titolare effettivo). Qualora il Cliente non comunichi espressamente che l'operazione è posta in essere per conto di un diverso soggetto, la Banca presumerà che l'operazione venga effettuata nell'interesse del Cliente titolare del Conto Deposito.

Art. 7 - Cointestazione del rapporto

Il Conto Deposito può essere cointestato ad un numero massimo di due persone.

Ogni cointestatario può effettuare disposizioni e operazioni separatamente, ivi inclusa l'estinzione del rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altro cointestatario e senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione all'altro cointestatario. In considerazione delle caratteristiche tecniche di accesso e delle modalità dispositive non è possibile richiedere l'operatività a firme congiunte.

I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, l'altro cointestatario conserva il diritto di disporre autonomamente qualsiasi operazione attinente al rapporto. Analogo diritto spetterà agli eredi del cointestatario e al legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace. In caso di pluralità di eredi ciascuna operazione dovrà essere disposta con il consenso unanime degli stessi.

Nei casi di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a dare esecuzione alle disposizioni ricevute senza alcun obbligo di informare e/o consultare preventivamente l'altro cointestatario, fatto salvo il caso in cui il cointestatario medesimo, gli eredi del cointestatario deceduto, ovvero il legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace abbiano preventivamente notificato per iscritto alla Banca la propria opposizione all'esecuzione di atti disposti da uno dei predetti soggetti.

Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto, le comunicazioni della Banca sono inviate all'indirizzo del primo intestatario e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario.

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

In considerazione delle caratteristiche tecniche di accesso e delle modalità dispositive il Cliente non può autorizzare soggetti terzi (rappresentanti o procuratori) a operare per suo conto nei rapporti con la Banca, fatte salve le ipotesi di rappresentanza legale o necessaria.

Art. 9 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, dal Cliente stesso.

Art. 10 - Comunicazioni al Cliente

La Banca invia i rendiconti periodici e ogni altra comunicazione o documento diretto al Cliente all'indirizzo e secondo le modalità da questi indicate nel Modulo di adesione.

In caso di invio in forma telematica, tali comunicazioni sono rese disponibili sul Sito Internet in modalità tale da consentire il salvataggio su supporto durevole e si intendono a ogni effetto ricevute dal Cliente a decorrere dalla data in cui egli ha la possibilità di accedervi. La Banca può notificare al Cliente tramite posta elettronica la disponibilità delle comunicazioni sul Sito Internet, fermo restando che è comunque onere del Cliente - anche in caso di mancata notifica - consultare periodicamente il Sito Internet per verificare la disponibilità di nuove comunicazioni.

In ogni momento il Cliente ha il diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata, chiedendo alla Banca l'invio della copia cartacea delle comunicazioni. I relativi costi sono indicati nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.

Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca a uno solo dei cointestatari secondo le modalità da questi indicate e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Il Cliente, ovvero ciascun cointestatario in caso di rapporto cointestato, si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca eventuali variazioni del domicilio ovvero delle modalità secondo cui intende ricevere la corrispondenza.

Art. 11 - Comunicazioni alla Banca

Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Banca via posta, presso la sede legale della Banca, via Cola di Rienzo, 240 – 00192, Roma; via posta elettronica, all'indirizzo email info@ibonline.it; all'indirizzo di posta elettronica certificata imprebanca@legalmail.it.

Il Cliente curerà che le comunicazioni nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.

Il Cliente, ovvero ciascun cointestatario in caso di rapporto cointestato, si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca eventuali variazioni del domicilio, l'eventuale acquisizione della qualifica di US Person nonché l'eventuale variazione della propria residenza fiscale.

Art. 12 - Commissioni e spese

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicati nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.

La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto Deposito tutte le somme ad essa dovute dal Cliente a qualsiasi titolo.

La Banca è, in ogni caso, autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all'accensione ed all'esecuzione del rapporto.

Art. 13 - Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto.

Tali modifiche sono in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo.

La Banca comunica espressamente al Cliente, con le modalità di cui al precedente art. 10, le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto che, in conformità a quanto indicato al successivo art. 17, per le nuove operazioni di vincolo le condizioni economiche saranno quelle pubblicate nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente e che, pertanto, l'eventuale modifica di tali condizioni rispetto a quelle precedentemente applicate non costituisce una modifica unilaterale del Contratto ai fini del presente articolo.

La comunicazione al Cliente avviene secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata.

La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per la relativa applicazione, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Qualora il Cliente abbia depositato somme soggette a vincolo, limitatamente alle somme vincolate l'eventuale recesso avrà effetto alla data di scadenza del relativo vincolo. La Banca rimborserà al Cliente le somme non soggette a vincolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di recesso e provvederà automaticamente a rimborsare al Cliente le somme soggette a vincolo alla data di scadenza del vincolo stesso, con valuta in pari data.

Art. 14 - Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Correntista può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca (Via Cola di Rienzo, 240, 00192 Roma), che risponde:

– Per i servizi di pagamento, entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Correntista otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

– Per gli altri servizi bancari e finanziari entro 60 giorni

– Entro 90 giorni se il reclamo è relativo alle operazioni che riguardano i servizi di investimento

Se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i limiti sopra riportati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi:

– all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000,00 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, il Cliente e la Banca possono ricorrere anche in assenza di preventivo reclamo;

– al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

– ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

– all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (www.acf.consob.it) al quale possono essere sottoposte le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding. Per importi superiori e comunque in ogni caso ci si può rivolgere a uno degli organismi di conciliazione abilitati (trovi l'elenco sul sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it), fra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). Il diritto di ricorrere all'arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, il Cliente e la Banca possono ricorrere anche in assenza di preventivo reclamo;

– al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it (Mediazione > Regolamento) o chiesto alla Banca;

– ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Consob, alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Art. 15 - Legge applicabile – Foro competente – Lingua utilizzata

Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente il Foro della residenza o del domicilio eletto dal Cliente.

La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.

La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO

Art. 16 - Conto d'appoggio

Al fine di operare su "ibonline conto deposito", il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, nel Modulo di Adesione, un rapporto di conto corrente (cointestato e non) di cui il medesimo risulta intestatario (il "Conto d'appoggio").

Può essere utilizzato come Conto d'appoggio esclusivamente un conto corrente bancario aperto in Italia (il cui IBAN inizi con i caratteri "IT").

Se il Conto Deposito è cointestato, ciascuno degli intestatari può indicare un Conto d'appoggio a sé intestato o cointestato.

Il Conto d'appoggio è l'unico conto corrente dal quale il Cliente può trasferire le somme sul Conto Deposito e verso il quale le somme possono essere accreditate dal Conto Deposito.

Nel corso del rapporto il Cliente ha la facoltà di modificare il Conto d'appoggio, purché lo stesso risponda ai requisiti indicati nei precedenti commi.

Art. 17 - Vincoli sulle somme depositate

Al momento dell'apertura del Conto Deposito ovvero nel corso del rapporto, il Cliente potrà individuare il periodo di tempo per il quale il medesimo si impegna a mantenere sul Conto Deposito tutte o parte delle somme depositate, scegliendo tra le opzioni indicate nel Foglio Informativo tempo per tempo in vigore (c.d. "vincolo").

L'importo delle somme per le quali viene richiesta la costituzione del vincolo non può essere inferiore all'importo indicato nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente.

Il Cliente può costituire vincoli di diversa durata accedendo all'area personale del Sito Internet o tramite il diverso canale reso disponibile dalla Banca. Non è consentito al Cliente modificare la durata di un vincolo pattuito.

Sulle somme vincolate il Cliente gode del Tasso Risparmio Vincolato, variabile in funzione della durata del vincolo prescelta, a condizione che le somme siano mantenute vincolate per il periodo pattuito.

Le condizioni economiche riguardanti gli interessi sulle somme vincolate resteranno immutate per tutta la durata del vincolo. Nel caso di rinnovo e/o costituzione di nuovi vincoli, gli interessi applicabili saranno quelli riportati nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del nuovo vincolo.

Il Cliente si dichiara consapevole e prende atto che il riconoscimento del tasso contrattualmente pattuito per le somme per le quali è stato costituito un vincolo è condizionato alla permanenza del deposito per il periodo indicato.

Alla scadenza dei periodi di vincolo pattuiti, il Cliente potrà:

• trasferire le somme svincolate sul Conto d'appoggio di cui al precedente art. 16;

• lasciare depositate le somme svincolate sul Conto Deposito, usufruendo del Tasso Giacenza Libera applicabile nella misura indicata nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto;

• richiedere alla Banca, nel rispetto dell'importo minimo vincolabile previsto nel Foglio Informativo vigente al momento della richiesta, di assoggettare le somme svincolate ad un nuovo vincolo, tramite il Sito Internet o il diverso canale che la Banca potrà attivare previa comunicazione al Cliente. Il nuovo vincolo avrà efficacia, anche ai fini del riconoscimento del Tasso Risparmio Vincolato applicabile, dalla data di ricezione della richiesta da parte della Banca.

Art. 18 - Accesso al Conto Deposito

Il Cliente accede a "ibonline conto deposito" e impartisce le disposizioni tramite internet o l'apposita applicazione per smartphone (c.d. "app"), utilizzando i codici di sicurezza forniti dalla Banca (di seguito i "Codici di Accesso").

Nel rispetto delle condizioni e dei limiti (anche temporali in relazione alle diverse misure di sicurezza tempo per tempo adottate) stabiliti nel presente Contratto, il Cliente potrà richiedere alla Banca di effettuare operazioni e interrogazioni, ovvero impartire le proprie istruzioni anche attraverso soggetti diversi dalla Banca o attraverso strumenti e/o applicazioni che la Banca tempo per tempo potrà mettere a disposizione.

A tal riguardo, il Cliente potrà indirettamente accedere al Conto Deposito mediante:

a) il "servizio di disposizione di ordine di pagamento", cioè un servizio fornito da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente ("PISP") e espressamente incaricato dal Cliente, che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento. In tal caso, la Banca riceve l'ordine di pagamento da parte del PISP su incarico del Cliente;

b) il "servizio di informazione sui conti", ovvero un servizio online fornito da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente ("AISP") e, congiuntamente ai PISP, "Operatori Terzi") e espressamente

incaricato dal medesimo Cliente, che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento. Gli ordini di pagamento trasmessi attraverso i PISP e le richieste di informazioni trasmesse dagli AISP saranno trattati dalla Banca senza discriminazioni e senza costi aggiuntivi rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal Cliente o alle informazioni direttamente richieste da quest'ultimo.

In ogni caso la Banca fornirà all'Operatore Terzo solo le informazioni relative ai servizi di pagamento eseguiti sul Conto Deposito, ad eccezione dei dati sensibili relativi ai pagamenti (come definiti tempo per tempo ai sensi del D.lgs. 11/2010), purché l'Operatore sia debitamente autorizzato dal Cliente.

In ogni caso, l'autorizzazione da parte del Cliente all'Operatore Terzo è presunta dalla Banca qualora l'Operatore Terzo si avvalga dei Codici di Accesso del cliente. Le modalità di identificazione dell'Operatore Terzo presso la Banca e le modalità di comunicazione tra quest'ultima e i medesimi Operatori Terzi saranno conformi a quelle tempo per tempo vigenti.

Fatta salva l'applicabilità delle misure di identificazione tra la Banca e l'Operatore Terzo, qualora il Cliente intenda impedire l'operatività di un Operatore Terzo è tenuto a informare la Banca dell'avvenuta revoca del consenso.

La Banca potrà rifiutare l'accesso al conto di pagamento a un AISP o a un PISP qualora sussistano giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tal caso la Banca informa il Cliente del rifiuto e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione.

La comunicazione sarà effettuata, secondo le modalità sicure concordate con il cliente e che saranno tempo per tempo conformi alle vigenti disposizioni normative, prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consentirà l'accesso al Conto Deposito.

Il Cliente prende inoltre atto che per accedere al Sito Internet della Banca, per effettuare operazioni dispositive tramite la rete internet o effettuare qualsiasi altra azione tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi, la Banca si riserva la facoltà, in conformità con la normativa vigente, di richiedere una forma di autenticazione forte.

La Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base della corrispondenza tra i Codici di Accesso assegnati. L'utilizzo dei Codici di Accesso costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente. Il Cliente è responsabile della custodia dei Codici di Accesso ed è tenuto a usarli con la dovuta diligenza e non può in alcun caso darli in uso o concederli a terzi. Qualunque uso improprio dei Codici di Accesso, da chiunque e in qualsiasi modo effettuato, rimane a esclusivo rischio del Cliente, il quale riconosce fin d'ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati.

In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca telefonando al Servizio Clienti oppure tramite le apposite funzionalità presenti sul Sito Internet o sull'applicazione per smartphone dedicati al servizio. La Banca provvede a bloccare i Codici di Accesso nei tempi tecnici necessari. Il Cliente dovrà fornire conferma scritta della propria comunicazione mediante email o PEC.

Dopo la comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di Accesso, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'eventuale utilizzo dei Codici di Accesso, salvo che abbia agito in modo fraudolento. Prima della comunicazione, invece, il Cliente è responsabile fino all'importo di 50 Euro della perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Codici di Accesso. Il limite di importo non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave, ovvero non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici.

Inoltre, nei casi in cui:

a) ove richiesto tempo per tempo dalla normativa vigente, la Banca non abbia richiesto un'autenticazione forte del Cliente per disporre l'operazione di pagamento e salvo che il Cliente non abbia agito in modo fraudolento;

b) lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima del pagamento;

c) la perdita sia stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o intermediari della Banca,

il Cliente non sopporterà alcuna perdita.

La Banca può modificare le modalità di accesso descritte nel presente articolo inviando apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

La Banca può altresì sospendere in qualsiasi momento l'accesso al servizio in caso di sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato o per ragioni di efficienza e sicurezza, preavvisando i Clienti, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi entro il giorno successivo, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. In tali casi la Banca indica la procedura da seguire per ripristinare l'ordinaria operatività. Al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco o la sospensione, la Banca riattiva l'accesso al servizio. Ove la Banca non vi abbia già provveduto, il Cliente può in ogni caso telefonare al Servizio Clienti. La Banca provvede a fornire tramite il Sito Internet informazioni aggiornate sulle procedure di sicurezza relative all'operatività via internet.

Nell'ambito del proprio Sito Internet, la Banca garantisce, in ogni caso, comunicazioni tramite canali sicuri e protetti. Con l'espressione "canali sicuri e protetti" si intende una modalità di comunicazione utilizzata dalla Banca che garantisce l'autenticità del messaggio da parte della Banca e la protezione dei dati comunicati dal Cliente alla Banca.

Art. 19 - Accreditamento degli interessi

Gli interessi sulle somme depositate vengono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita ed indicata nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.

In conformità a quanto previsto al precedente art. 17, comma 6, nel caso di rinnovo e/o costituzione di nuovi vincoli, gli interessi applicabili saranno quelli riportati nel Foglio Informativo vigente al momento della costituzione del nuovo vincolo.

La Banca corrisponde, alla scadenza del vincolo, gli interessi pattuiti e maturati.

Art. 20 - Versamenti

Il Cliente può versare denaro sul Conto Deposito esclusivamente mediante bonifico bancario SEPA Credit Transfer a valere sul Conto d'appoggio.

Per l'intera durata del Contratto, l'importo complessivamente depositato sul Conto Deposito non potrà eccedere il limite massimo di giacenza previsto dal Foglio Informativo frontespizio del Contratto.

La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.

Art. 21 - Prelevamenti

Il Cliente può disporre prelevamenti dal Conto Deposito esclusivamente:

a) nei limiti delle eventuali somme non soggette a vincolo;

b) mediante trasferimento con bonifico bancario SEPA Credit Transfer sul Conto d'appoggio.

Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dal Cliente mediante le apposite funzionalità presenti sul Sito Internet o sull'applicazione per smartphone dedicati al servizio, ovvero mediante un PISP oppure tramite i diversi canali che la Banca potrà attivare previa comunicazione al Cliente. In mancanza del consenso del Cliente l'operazione è considerata non autorizzata e non viene eseguita.

Il Cliente prende atto che l'ordine di pagamento eseguito in coerenza con il codice identificativo (IBAN) del Conto d'appoggio si ritiene eseguito correttamente per quel che concerne il beneficiario e/o il conto indicato dal codice stesso.

Art. 22 - Ricezione degli ordini di prelevamento e revoca

Gli ordini di prelevamento si considerano ricevuti quando pervengono alla Banca, ovvero quando il sistema informativo della Banca prende in carico la disposizione del Cliente, autorizzata con l'inserimento dei Codici di Accesso. Se il momento di ricezione non coincide con una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine di prelevamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva. In ogni caso, il Cliente prende atto che i pagamenti si considerano ricevuti dalla Banca nella Giornata Operativa successiva se pervengono alla stessa successivamente al Termine della Giornata Operativa stabilita nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto.

Se l'esecuzione dell'ordine deve avvenire in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui sono messi a disposizione i fondi, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

Il Cliente può revocare le disposizioni impartite finché l'ordine di eseguire il prelevamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso ad eseguire il prelevamento, il prelevamento non può essere considerato autorizzato dal Cliente.

Gli ordini di cui al comma 1 del presente articolo si considerano irrevocabili una volta che questi sono stati ricevuti dalla Banca ai sensi del medesimo comma.

Gli ordini di cui al comma 2 del presente articolo si considerano irrevocabili dalla fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'avvio dell'esecuzione. Allo scopo, nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto è indicato il Termine della Giornata Operativa.

Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'ordine, quest'ultimo può essere revocato solo con il consenso della Banca. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.

Art. 23 - Rifiuto dell'esecuzione di una disposizione

Quando le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Cliente, salvo che l'esecuzione delle medesime sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell'ordine.

In tal caso, la Banca, entro i termini per l'esecuzione dell'operazione, informa il Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, che l'ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, indica la procedura da seguire al fine di correggere l'errore.

Resta inteso che ove il rifiuto all'esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la comunicazione di cui al comma 2.

In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.

Art. 24 - Modalità di esecuzione delle disposizioni

In caso di versamento, l'importo dell'operazione è accreditato sul Conto Deposito non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca.

In caso di prelevamento, la Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di disposizione ai sensi dell'art. 22, l'importo del prelevamento è accreditato sul conto della banca presso cui è acceso il Conto d'appoggio entro la fine della prima Giornata Operativa successiva.

In ogni caso, la data di valuta dell'addebito sul Conto Deposito delle operazioni disposte non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'operazione è addebitato.

La Banca, nell'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente, trasferisce l'importo integrale dell'operazione di pagamento e non trattiene spese sull'importo trasferito.

Per ogni operazione eseguita, la Banca fornisce tempestivamente al Cliente una ricevuta contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l'operazione e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l'importo, le spese, la data valuta dell'addebito/accredito).

Tale informativa è resa disponibile gratuitamente su supporto durevole mediante tecniche di comunicazione a distanza, o se ciò non è possibile, tramite posta ordinaria, all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente nel Modulo di Adesione.

Analoga informativa, secondo modalità e tempistiche conformi alla normativa tempo per tempo vigente, sarà messa a disposizione del Cliente per le disposizioni di operazioni di pagamento disposte tramite un PISP.

La Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal presente articolo o dalla normativa vigente. Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel presente Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura adeguata e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.

Art. 25 - Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita (ossia non conforme all'ordine o alle istruzioni impartite) anche se impartita tramite un PISP, deve comunicarlo alla Banca per iscritto, secondo le modalità stabilite all'art. 11, richiedendo la rettifica dell'operazione.

La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 13 (tredici) mesi dal giorno in cui il Cliente riceve la conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento. In ogni caso, tale

termini non opera se la Banca ha omissis di fornire o di mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento.

Per andare esente da responsabilità, e salvo che l'operazione sia stata disposta tramite un PISP, la Banca deve provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.

Art. 26 - Responsabilità della Banca nella prestazione del servizio

Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 25:

i) quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente pagatore, la Banca è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento;

ii) quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Cliente beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ed è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Cliente non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. In tal caso la Banca è responsabile nei confronti del Cliente ed è tenuta a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

La Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, immediatamente e comunque non oltre la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto o riceve una comunicazione in merito, ripristinando la situazione del Conto Deposito come se l'operazione non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione.

Nei casi di cui ai commi precedenti, per andare esente da responsabilità la Banca deve dimostrare di aver eseguito l'operazione in conformità con le norme del presente Contratto e che, dunque, le somme sono state messe a disposizione del beneficiario o addebitate al Cliente pagatore nel rispetto dei termini di esecuzione previsti, o con lieve ritardo.

In caso di sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione al Cliente.

Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l'operazione di pagamento era stata debitamente autorizzata. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell'importo rimborsato anche se disposta mediante un PISP.

In ogni caso, quando un'operazione non è eseguita o è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione e informa il Cliente medesimo del risultato.

Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

La Banca non è responsabile della mancata, tardiva o inesatta esecuzione dell'ordine se il Cliente, all'atto del conferimento dell'ordine, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'operazione di pagamento o se la banca del beneficiario ha ricevuto l'importo nei tempi di esecuzione concordati o con un lieve ritardo. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con il codice identificativo indicato dal Cliente, anche se quest'ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo stesso. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell'operazione, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative.

Qualora non sia possibile il recupero dei fondi, su richiesta scritta del Cliente, la Banca fornirà al medesimo le informazioni disponibili e utili ai fini delle azioni di tutela.

La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo di esempio, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 27 - Prova degli ordini e disposizioni

La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni impartite dal Cliente e di quelle eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni eventualmente effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica.

Art. 28 - Comunicazioni periodiche della Banca

La Banca trasmette al Cliente, con periodicità annuale ed entro 30 (trenta) giorni dal 31 dicembre dell'anno precedente:

a) un rendiconto contenente informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto;

b) il Documento di Sintesi contenente tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.

Il Documento di Sintesi è trasmesso solo nel caso in cui le condizioni economiche sono variate rispetto all'ultimo Documento di Sintesi trasmesso al Cliente. In ogni caso, il Cliente può accedere all'ultimo Documento di Sintesi aggiornato in qualsiasi momento, tramite il Sito Internet o, su richiesta, mediante posta elettronica.

Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le comunicazioni si intendono approvate decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle medesime.

Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. La Banca indica al Cliente al momento della richiesta il presumibile importo delle relative spese.

Art. 29 - Durata e Recesso

Durata

Il Contratto ha durata indeterminata.

Diritto di ripensamento

In fase di accensione del rapporto, il Cliente può esercitare il diritto di recesso, senza penali, nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto (c.d. diritto di ripensamento).

Nel caso di esercizio del c.d. diritto di ripensamento, il recesso ha, in ogni caso, effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo imprebanca@legalmail.it. In tale ipotesi, la Banca provvede a restituire le somme depositate senza corresponsione di interessi entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dal Cliente.

Diritto di recesso

Fermo quanto precede, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura.

Il recesso dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo imprebanca@legalmail.it e ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli eventualmente attivi ovvero, in assenza di vincoli, dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.

La Banca rende disponibili le somme sul Conto d'appoggio entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ha effetto l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.

La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, salvo in caso di giustificato motivo in cui il recesso ha invece effetto immediato. Nel caso in cui sul Conto Deposito fossero presenti somme vincolate, il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli.

In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.

In caso il Cliente assuma la definizione di US person (cfr. art. 11) il contratto si intenderà rescisso e le somme saranno accreditate sul Conto di Appoggio. In tal caso sulle somme vincolate saranno riconosciuti gli interessi al tasso risparmio vincolato.

GLOSSARIO

Ai fini del presente Contratto, si intendono per:

"AISP", un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente e espressamente incaricato dal medesimo Cliente, che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;

"Arbitro Bancario Finanziario", il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche e altri intermediari finanziari;

"Autenticazione forte": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

"Cliente", la persona fisica che sottoscrive il Contratto con la Banca;

"Consumatore", la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

"Documento di Sintesi", il documento contenente le condizioni economiche in vigore applicate al rapporto;

"Foglio Informativo", il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi del servizio prestato dalla Banca e sulle condizioni economiche offerte;

"Foro Competente", il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente;

"Giornata Operativa" o "giorno lavorativo", ciascun giorno di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni in cui gli enti creditizi che operano sulla piazza di Roma non sono aperti per lo svolgimento della loro normale attività. Le disposizioni di pagamento pervenute dopo le ore 16:00 si intendono ricevute nella giornata lavorativa seguente;

"Modulo di Adesione", la proposta contrattuale di adesione al Conto Deposito;

"Operatori Terzi", congiuntamente gli AISP e i PISP;

"PISP", un prestatore di servizi di pagamento autorizzato ai sensi della normativa vigente e espressamente incaricato dal Cliente, che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del medesimo Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento;

"Servizio di disposizione di ordine di pagamento", un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

"Servizio di informazione sui conti", un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;

"Sito Internet", il sito internet dedicato al servizio www.ibonline.it;

"Supporto Durevole", qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

"US person" (in via semplificata) le persone fisiche che:

- siano cittadini statunitensi, ovunque residenti fiscalmente (dove la nascita negli Stati Uniti comporta l'acquisizione della cittadinanza USA);
- fiscalmente residenti negli USA

•in possesso di un permesso di soggiorno permanente oppure che soggiornano negli USA per un periodo di almeno 31 giorni nell'anno corrente e almeno 183 giorni nel corso dell'anno corrente e dei due anni precedenti (Substantial presence test).

Non si applica in generale alle persone fisiche temporaneamente presenti negli USA a seguito di incarichi di Governi esteri, agli insegnanti in possesso di una visa del tipo "J" o "Q", agli studenti in possesso di una visa del tipo "J", "Q", "F" o "M".

"Tasso Giacenza Libera", il tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme non soggette a vincolo;

"Tasso Risparmio Vincolato", il tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme soggette a vincolo, variabile in funzione della durata del vincolo;

"Termine della Giornata Operativa", il limite orario entro il quale le disposizioni ricevute dal Cliente si considerano ricevute nella stessa Giornata Operativa.